



Edili - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

136 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/08/2002	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari
Impiegato - 8	25,00
Impiegato - 7	20,00
Impiegato - 6	18,00
Impiegato - 5	15,00
Impiegato - 4	14,00
Impiegato - 3	13,00
Impiegato - 2	11,70
Impiegato - 1	10,00
Impiegato - apprendista	10,00
Operaio - 4	0,0959
Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0801
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570
Operaio - apprendista	0,0700

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR
01/10/2019	ad oggi	1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/70/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari
Impiegato - 8	25,00
Impiegato - 7	20,00
Impiegato - 6	18,00
Impiegato - 5	15,00
Impiegato - 4	14,00
Impiegato - 3	13,00
Impiegato - 2	11,70
Impiegato - 1	10,00
Impiegato - apprendista	10,00
Operaio - 4	0,0959
Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0801
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570
Operaio - apprendista	0,0700

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ^{1,2}	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ^{1,2}	TFR
01/10/2019	ad oggi	1% ⁴	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari
Impiegato - 8	25,00
Impiegato - 7	20,00
Impiegato - 6	18,00
Impiegato - 5	15,00
Impiegato - 4	14,00
Impiegato - 3	13,00
Impiegato - 2	11,70
Impiegato - 1	10,00
Impiegato - apprendista	10,00
Operaio - 4	0,0959
Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0801
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570
Operaio - apprendista	0,0700

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2014	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%; 100% ^{1,2}	TFR
01/01/2015	30/09/2019	1% ³	retribuzione utile calcolo TFR	1%	retribuzione utile calcolo TFR	18%; 100% ^{1,2}	TFR
01/10/2019	ad oggi		retribuzione utile	1%	retribuzione utile		TFR

		1% ⁴	calcolo TFR		calcolo TFR	18%; 100% ¹⁻³	
--	--	-----------------	-------------	--	-------------	--------------------------	--

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/07/2014. "Viene istituito a partire dall'1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all'1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

⁴ CCNL 18/07/2018. I nuovi valori del contributo contrattuale sono:

Qualifica e livello	Valori mensili/orari
Impiegato - 8	25,00
Impiegato - 7	20,00
Impiegato - 6	18,00
Impiegato - 5	15,00
Impiegato - 4	14,00
Impiegato - 3	13,00
Impiegato - 2	11,70
Impiegato - 1	10,00
Impiegato - apprendista	10,00
Operaio - 4	0,0959
Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0801
Custodi, guardiani, ecc.	0,0570
Operaio - apprendista	0,0700

Opzioni quota lavoratore

PREVEDI

Il lavoratore può destinare contributi propri, in aggiunta a quelli previsti nei termini e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

SOLIDARIETA' VENETO

La contribuzione è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo Pensione per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto dei contributi a carico dell'azienda.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti lavoratori operai, impiegati e

quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato e in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, nonché per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE CCNL 05/07/1995

La retribuzione utile al calcolo del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- elemento economico territoriale;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- trattamento economico per ferie e per la gratifica natalizia;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PREVEDI contiene le seguenti indicazioni: "In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico dell'azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione."

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI

Indice:

18/07/2018 CCNL Verbale di accordo
27/04/2018 CCNL Accordo contributo contrattuale a fondi regionali
30/01/2018 CCNL Verbale di accordo
01/07/2014 CCNL Verbale di accordo
19/04/2010 CCNL Verbale di accordo
07/03/2007 CCNL Verbale di accordo
20/05/2004 CCNL Accordo previdenza complementare
05/09/2003 PREVEDI Comunicazione alle Casse edili
29/01/2000 CCNL Testo definitivo
11/06/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
05/07/1995 CCNL Testo definitivo

18/07/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/7/2018, tra l'ANCE, la LEGACOOP Produzione e Servizi, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l'AGCI Produzione e Lavoro e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL 1/7/2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Il presente contratto si applica dall' 1/7/2018 al 30/9/2020

ALLEGATO 1 - Protocollo per il rilancio del settore

[...]

Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.

ALLEGATO 10 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

[...]

Le Parti concordano l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto dagli art. 97 CCNL industria e art. 39 CCNL cooperazione viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall'1/10/2019, come definito nella seguente tabella.

	INDUSTRIA	COOPERATIVE	PREVEDI	PREVIDENZA COOPERATIVA
LIV.	PAR.	PAR.	AUMENTO	AUMENTO
VIII (*)		250		5
VII	200	210	4	4,2
VI	180	180	3,6	3,6
V	150	153	3	3,06
IV	140	136,5	2,8	2,73
III	130	127	2,6	2,54
II	117	114	2,34	2,28

1	100	100	2	2
---	-----	-----	---	---

- Nota (*) -

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti .

27/04/2018

Verbale di accordo

Il giorno 27/4/2018, tra l'ANCE, l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE-CASARTIGIANI, la CLAAI, l'ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo .

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili -industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, - considerate le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e le indicazioni al riguardo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ;

- nel rimarcare che il contributo contrattuale introdotto e disciplinato dai CCNL sopra indicati non rappresenta una contribuzione aggiuntiva a quelle previste dal D.Lgs. 252/2005, ma anzi, rappresenta la fonte contributiva primaria alla previdenza complementare nazionale del settore edile, alla quale il lavoratore può liberamente aggiungere ulteriori contributi secondo quanto previsto dalle fonti istitutive del Fondo Prevedi ;

concordano comunque di adeguare ed estendere il contenuto dell'Accordo già assunto in merito il 13/7/2016 nel modo seguente.

a) Per i lavoratori edili che non abbiano destinato a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto destinando allo stesso fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o contributo sul TFR maturando), il Fondo Prevedi, in esito ad apposita comunicazione del fondo territoriale interessato, bloccherà la ricezione del contributo contrattuale ove lo stesso sia proveniente dalle Casse Edili aventi competenza sul territorio dello stesso fondo territoriale .

b) Le Casse Edili continueranno a ricevere dalle aziende i flussi contributivi relativi al contributo contrattuale e continueranno a trasmettere i relativi flussi informatici al Fondo Prevedi secondo i protocolli attualmente in uso : il Fondo Prevedi, in base alle evidenze tempo per tempo registrate nel proprio database, respingerà il flusso informatico relativo alle contribuzioni contrattuali dei lavoratori interessati dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a). La Cassa Edile di volta in volta interessata provvederà, quindi, a riversare il contributo in questione al fondo territoriale che ne risulterà destinatario .

c) Il Fondo Prevedi, inoltre, trasferirà al fondo pensione territoriale destinano del contributo contrattuale ai sensi della precedente lettera b), la posizione maturata grazie all'accantonamento del solo contributo contrattuale .

d) Il rigetto del contributo contrattuale da parte del Fondo Prevedi, in applicazione di quanto sopra, continuerà fino a quando il lavoratore interessato non destinerà a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale o non cesserà il suo rapporto contributivo con il fondo territoriale. Il Fondo Prevedi rimarrà, invece, sempre ricettivo delle contribuzioni contrattuali, anche per i lavoratori iscritti ad uno dei tre fondi pensione territoriali sopra indicati, quando tali contribuzioni pervengano da Casse Edili esterne alla regione di competenza dello stesso fondo territoriale.

e) I Fondi Pensione Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto e dovranno comunicare mensilmente al Fondo Prevedi la eventuale sopravvenuta cessazione, nel corso del mese di riferimento, del rapporto contributivo con i lavoratori interessati (ad esempio perché gli stessi destinino le contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale ad altra forma pensionistica complementare, anche senza trasferire la posizione a quest'ultima), affinché sia garantito il regolare accredito nel Fondo Prevedi delle contribuzioni contrattuali successive a tale cessazione .

30/01/2018

Verbale di accordo

Il giorno 30/1/2018, tra l'ANCE, l'ANAEPA Confartigianato, la CNA Costruzioni, la FIAE Casartigiani, la CLAAI, l'ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo .
 Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti .

Le Parti sopra indicate stabiliscono che

- come previsto dall'accordo 21/12/2017 ogni datore di lavoro consegna ai propri dipendenti, contestualmente all'assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti .

A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell'assunzione ;

- ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);

- le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili.

Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale".

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore .

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi .

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione - Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda .

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte .

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "Accedi al tuo Fondo Pensione" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti .

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

01/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/7/2014, tra l'ANCE, ACI - PL (ANCP - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19/4/2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26/4/2010.

Il presente accordo decorre dall' 1/7/2014 e scadrà il 30/6/2016.

Nota all'Art. 97 Industria e Art. 39 Cooperative

Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8,00 Euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

19/04/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/4/2010, tra l'ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18/6/2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2004 e scadrà il 31/12/2012

ALLEGATO 14

Protocollo sul Prevedi

In relazione ai dati forniti dal Fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa :

- del non elevato numero di lavoratori iscritti, circa 53.000 al 31/12/2009 rispetto ad una potenzialità almeno di 400.000 del settore ed ancora più per il fatto che di questi solo 40.000 circa contribuiscono effettivamente;

- dello scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la Covip ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo Prevedi;

- della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali di una certa struttura e consistenza possano posizionarsi sul mercato in maniera efficace, in una valida prospettiva pensionistica per i lavoratori iscritti, con l'intento comunque di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti concordano sulla necessità di:

1. favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:

a) attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvedere a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali ;

b) rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;

c) sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;

d) incaricare le Casse Edili, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.

2. avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l'ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente CCNL;

3. mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo .

A decorrere dall'1/10/2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10% fissato dal paragrafo 6 dell'art. 108 del CCNL 18/6/2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dall'1/10/2010, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Prevedi", per un periodo di due anni.

Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dall'1/10/2011 al 30/9/2012 sarà versato nel mese

di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dall'1/10/2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato paragrafo 6 dell'art. 108, e cioè il restante contributo dello 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso la Cassa Edile.

Al 30/9/2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dall'1/10/2012, nella misura dello 0,10%.

07/03/2007

Verbale di accordo

Il giorno 7/3/2007, tra ANCE, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20/5/2004;
- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 1/10/2004;
- visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI;
- visto l'accordo nazionale 15/1/2003;

premesso che

- le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (ed. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e /o conseguente.
- il citato ruolo delle aziende tiene conto dell' intermediazione delle Casse Edili nei processi produttivi caratteristici del Fondo Prevedi, come già prevista dagli accordi stipulati dalle parti sottoscritte .
- le Casse Edili dell'industria e dell'artigianato svolgono un ruolo attivo anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (ed. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

si conviene

- che le rimesse contributive dalle Casse Edili a Prevedi devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo Prevedi (ivi comprese le adesioni realizzate con il e c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR).
 - di delegare il Fondo Prevedi ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse Edili funzionali all'attività del Fondo medesimo e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse medesime .
- Resta confermato quanto previsto nel citato accordo del 15/1/2003 con particolare riferimento al ruolo attivo delle Casse Edili nella divulgazione, presso le aziende e i lavoratori edili, del materiale informativo e promozionale che sarà appositamente inviato dal Fondo Pensione alle Casse medesime in formato elettronico .
- Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse Edili nel processo di conferimento del T.F.R. è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge .

20/05/2004

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/5/2004, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - ANCE e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL,

Premessa

1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo .

Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme .

2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale .

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto

Viene stipulato

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

Il presente CCNL per la parte normativa decorre dall' 1/5/2004 al 31/12/2007; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31/12/2005.

Art. 97 - Previdenza complementare

Le parti hanno concordato di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Tale sistema è concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, denominato Fondo Prevedi, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato .

- Dichiarazione comune -

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. In sede di attuazione del Protocollo 18/12/1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate .

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima .

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

ALLEGATO H - Accordo attuativo sulla previdenza complementare

Il giorno 29/1/2000, tra l'ANCE, la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

- vista la legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;

- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29/1/2000;

- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda

- di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'art. 1 del Decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito .

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscrittrici il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore .

1. Costituzione

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile,

come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2. Destinatari

Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
- b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
- c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'art. 19 del presente accordo.

3. Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

4. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.

6. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

7. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

8. Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Comitato Paritetico delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti

stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale .

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti ,
- criteri per la scelta dei gestori finanziari , della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie .

Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo .

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito .

10. Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo .

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione .

11. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato .

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori .

E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo .

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito .

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto .

12. Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo .

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo .

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza .

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo .

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge .

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro -tempore .

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale .

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro -tempore .

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo .

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo .

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni .

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti .

13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso .

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo .

In caso di sospensione della prestazione lavorativa , permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione .

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto .

14. Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il CCNL di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo .

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo , entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati , secondo le modalità stabilite nello statuto ;

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione .

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo .

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi .

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto .

15. Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità .

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione .

16. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra .

17. Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di euro ____ per ciascun lavoratore

dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto .

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a euro _____.

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo _____% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo .

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito .

18. Periodo transitorio

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il _____ lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo .

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità .

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente .

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea .

19. Ulteriori destinatari

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato .

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo .

Previdenza complementare

a. Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare - Prevedi - le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo .

La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso .

b. La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore .

L'eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile .

c. L'obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall'accordo locale .

d. Alla data del 31/12/2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l'ape straordinaria .

e. Resta confermato che le riserve dell'ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla

copertura dell'onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse Edili , sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.

f. Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

05/09/2003

PREVEDI COMUNICAZIONE ALLE CASSE EDILI

Roma, 05 settembre 2003
ALLE CASSE EDILI

Oggetto: Attività delle Casse Edili nella gestione del Fondo Pensione PREVEDI .

Facendo seguito alle Circolari n. 1 e n. 2 si premette che:

- in forza del protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSECNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEACGIL in data 15.01.03, alle Casse Edili è stato demandato l'incarico di collaborare con il Fondo Pensione Prevedi nello sviluppo della sua attività;
- in particolare l'accordo predetto ha delegato alle Casse Edili le attività di promozione del Fondo, di acquisizione e verifica anagrafiche, di acquisizione, verifica ed invio dei contributi;
- il Fondo Prevedi ha inoltre proceduto alla selezione, tramite bando di gara pubblico, di un gestore amministrativo, individuato nella società Previnet S.p.A.;
- ai sensi dell'accordo citato, il gestore amministrativo, in collaborazione con il Fondo Prevedi, ha provveduto ad elaborare un protocollo con gli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle casse edili.

Tutto ciò premesso, con la presente si trasmette il Manuale Tecnico e delle Procedure, contenente le norme operative da utilizzare nell'elaborazione delle informazioni inviate alla Cassa dai lavoratori iscritti e dalle aziende e nelle comunicazioni della Cassa con il Fondo e con il gestore amministrativo Previnet S.p.A. Le scadenze stabilite per l'avvio dell'operatività ordinaria secondo gli standard previsti nel Manuale sopra citato, sono le seguenti:

- 10 ottobre: invio a Previnet S.p.A. del flusso delle adesioni, anagrafiche lavoratori e anagrafiche aziende relative al trimestre di raccolta adesioni luglio /agosto/settembre e, se ricevute, ai mesi precedenti;
- 10 novembre: invio a Previnet S.p.a. del flusso delle adesioni, anagrafiche lavoratori e anagrafiche aziende relative alle adesioni raccolte nel mese di ottobre;
- 14 novembre:
 - invio a Previnet S.p.A. del flusso delle contribuzioni acquisite, disponibili e riconciliate, relative al trimestre luglio/agosto/settembre e, se ricevute, ai mesi precedenti;
- 15 novembre:
 - esecuzione, secondo le relative specifiche, dell'ordine di bonifico inviato alla Cassa da Previnet in caso di esito positivo della procedura di inoltro del flusso relativo alle contribuzioni acquisite, disponibili e riconciliate di cui al punto precedente.

Si invita, pertanto, codesta Cassa a definire le procedure organizzative in conformità al Manuale trasmesso e nel rispetto assoluto delle date sopra indicate .

29/01/2000

Art. 97 - Previdenza complementare

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Tale sistema sarà concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sotto

Dichiarazione congiunta

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile. In

sede di attuazione del Protocollo 18 dicembre 1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate .
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa edile , per la gestione di un Fondo autonomo , a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima .

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

Accordo attuativo sulla previdenza complementare 29 gennaio 2000

Le parti:

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in tema di fondi pensione, di seguito per brevità decreto;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
- al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

si concorda:

- di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'art. 1 del decreto.

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un Fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito .

In considerazione del preminente ruolo che il decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore .

1. Costituzione

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto.

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti "pro-tempore", dallo Statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

2. Destinatari

Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione-lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
- b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonchè dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito ;
- c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'art. 19 del presente accordo.

3. Soci

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione .

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo rimangono associati ad esso .

4. Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati;
- Il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori contabili.

5. Assemblea dei delegati

L'assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale .

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti i cc.cc.nn.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.

6. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale .

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione e i "quorum" costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo Statuto del Fondo .

7. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall 'Assemblea.

8. Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti .

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale .

Tutti i componenti del Collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Presidente del Collegio dei revisori contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione .

9. Comitato paritetico delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un Organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le parti stesse e gli Organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito Comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale .

Il Comitato paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo;
- indirizzi generali di gestione del Fondo;
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti ;
- criteri per la scelta dei gestori finanziari , della banca depositaria e dei gestori dei servizi ;
- modifiche statutarie .

Il Comitato paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti Organi del Fondo .

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito .

10. Adesione

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto del Fondo .

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione .

11. Contribuzione

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato .

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo Statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

- 18% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo Statuto del Fondo .

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo Statuto .

12. Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza .

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo .

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge .

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente "pro-tempore".

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale .

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro-tempore".

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo .

Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo .

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni .

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti .

13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso .

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo .

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente art. 11.

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al Fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione .

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto .

14. Trasferimenti e riscatti

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo .

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo Statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo

pensione aperto;

- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello Statuto;
- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo Statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. 10, comma 3 bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello Statuto del Fondo.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto, secondo le modalità definite nello Statuto.

15. Gestione del patrimonio

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Consiglio di amministrazione.

16. Conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lett. c), del decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

17. Regime delle spese

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo "una tantum" a carico dell'impresa che le parti convergono nella misura di lire per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione "una tantum" pari a lire

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del t.f.r.

Annualmente, con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del t.f.r.

Il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la banca depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

18. Periodo transitorio

Le parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre lo Statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

19. Ulteriori destinatari

Le parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente art. 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle stesse Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.

11/06/1997

V. Previdenza complementare

1. Le parti sottoscritte concordano sulla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori del settore, in regime di contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

2. Il Fondo nazionale, che diverrà operativo dal 1° luglio 1998, è alimentato come segue:

a) il contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione annua utile per la determinazione del t.f.r.;

b) il contributo a carico del lavoratore anch'esso pari all'1% della retribuzione annua utile per la determinazione del t.f.r.;

c) una quota del t.f.r. da maturare, pari al 18% del t.f.r. stesso, salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione dall'art. 8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le parti procederanno entro il 31 dicembre 1999 alla verifica dell'andamento dell'istituto della previdenza complementare, al fine di valutare, nel quadro complessivo della struttura e della dinamica del costo del lavoro e dell'inflazione programmata, le condizioni per un aumento paritetico fino alla misura massima dello 0,50%, dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

3. Le parti convengono sulla costituzione di una Commissione tecnica paritetica, con la partecipazione di esperti da esse designati, con il compito di predisporre e prospettare alle parti sottoscritte, per la valutazione ed approvazione entro le seguenti date di:

- accordo attuativo, Statuto e regolamento del Fondo: 30 settembre 1997;

- programma di promozione delle adesioni al Fondo: 30 ottobre 1997;

- stipula atti presso il notaio: 30 novembre 1997.

Le adesioni inizieranno dal 1° novembre 1997, entro il 31 dicembre 1997 i predetti atti, nei quali sarà definito il ruolo delle Casse edili, saranno predisposti alla luce della normativa vigente, o in corso di emanazione, in modo da rendere operativo il Fondo dal 1° luglio 1998.

In sede di accordo attuativo le parti definiranno la misura ed i criteri del contributo a carico delle imprese per le spese necessarie alla costituzione del Fondo.

In sede di approvazione del Regolamento le parti stabiliranno la quota di adesione a carico del lavoratore.

4. L'adesione al Fondo dei singoli lavoratori è volontaria. Gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori e di versamento del t.f.r., come previsto dal punto 2, lettera c), avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.

Dichiarazione congiunta

Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro del settore, confermano la volontà di ricercare tra tutti i soggetti contraenti in edilizia le condizioni, le modalità e i tempi per la costituzione di un unico Fondo nazionale per la previdenza complementare per i lavoratori dell'edilizia.

Anche ai fini del potenziamento delle risorse destinate alla previdenza complementare, le parti si impegnano ad intraprendere iniziative nelle competenti sedi governative dirette a realizzare la decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.

sarà presentata la richiesta di autorizzazione.

05/07/1995

Art. 95 - Previdenza complementare

Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Tale sistema sarà concretizzato attraverso la Costituzione dal 1° gennaio 1996 di un Fondo nazionale di settore, alimentato da contributi a carico del datore di lavoro, del lavoratore e da una quota di t.f.r. maturata a decorrere da tale data, con l'eventuale tramite della Cassa edile.

Le parti provvederanno, entro trenta giorni dall'emanazione delle necessarie norme di legge, all'insediamento di una Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare per quadri, impiegati ed operai edili.

L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di applicazione della previdenza medesima in relazione alle caratteristiche del settore nonché i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'ape straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'ape straordinaria, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare.

Ai fini del comma precedente le parti convengono che le Casse edili provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi nazionali 6 febbraio 1991, 6 aprile 1993 e 12 luglio 1994, per gli eventi successivi al 31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995.

N.B. Il termine di cui all'ultimo comma del presente articolo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 con accordo nazionale 25 luglio 1996.
